



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Estensione temporale di una eventuale prova di produzione di lunga durata sn n. 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana nel Comune di Ragusa.
<i>Procedimento</i>	Verifica di esclusione ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	3283
<i>Proponente</i>	Irminio s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2123 del 15/07/2016 Parere CTVIA n. 2228 del 24/11/2016

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTE le ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dall’art. 38 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 inerenti la competenza statale per la Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti riguardanti attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto dirigenziale n. 672 del 28/11/2012 della Regione Siciliana inerente la pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni relativa al progetto inerente la perforazione di n. 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana, nel territorio del Comune di Ragusa, nell’ambito del programma di sviluppo del giacimento afferente la concessione di coltivazione liquidi e gassosi denominata “Irminio”.

PRESO ATTO che il detto decreto dirigenziale n. 672 del 28/11/2012 della Regione Siciliana prevede: “*(...) al termine delle perforazione esplorativa, al fine di verificare la produttività del giacimento, nella zona fiaccola verranno effettuate prove di produzione per una durata indicativa di alcune settimane;*”

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale presentata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla società Irminio s.r.l. con nota prot. IRM.16.11573AP del 08/02/2016, acquisita con prot. 0003301 del 10/02/2016, inerente il progetto denominato “*Estensione temporale di un’eventuale prova di produzione di lunga durata su n. 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana nel Comune di Ragusa*” sito nel Comune di Ragusa;

PRESO ATTO che progetto proposto riguarda una modifica del progetto già valutato positivamente dalla Regione Siciliana ed oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale regionale D.D.G. n. 672 del 28/11/2012 e prevede, in sintesi, una estensione temporale di almeno due anni delle prove di produzione di tre pozzi esplorativi, finalizzata ad acquisire dati tecnici specifici e caratteristici del giacimento, nell’ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Irminio”;

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web, nel portale delle valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it), l’avviso relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e del deposito della documentazione tecnica necessaria al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell’art. 20 D.lgs 152/2006 e s.m.i. che sono state considerate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere n. 2123 del 15/07/2016, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo riguardo all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di estensione temporale di un'eventuale prova di produzione di lunga durata su n. 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana nel Comune di Ragusa presentato dalla società Irminio s.r.l.;

VISTA la nota prot. 0020121 del 01/08/2016 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla società Irminio s.r.l. l'esito dell'istruttoria tecnica trasmettendo il suddetto parere n. 2123 espresso in data 15/07/2016 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTE le note prot. IRM.16.1255.AP del 30/08/2016, acquisita con prot. 0021758 del 02/09/2016, prot. IRM.16.1291.AP del 10/11/2016, acquisita con prot. 0027507 del 14/11/2016, e pec del 10/11/2016, acquisita con prot. 0027340 dell'11/11/2016, con cui la società Irminio s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa e osservazioni al parere n. 2123 del 15/07/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTE le note prot. 0022225 del 08/09/2016 e prot. 0027695 del 15/11/2016 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali nel trasmettere alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la suddetta documentazione della società Irminio s.r.l. ha chiesto di fornire alla stessa le proprie valutazioni al riguardo;

ACQUISITO il parere n. 2228 favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, espresso in data 24/11/2016 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2228 del 24/11/2016 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha valutato che la documentazione integrativa prodotta dalla società Irminio s.r.l. ha colmato le lacune riguardanti possibili criticità ambientali dovute alla estensione temporale delle prove di produzione a lunga durata che avevano indotto all'espressione di un primo parere negativo sulla esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

IN CONSIDERAZIONE di quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto relativo all'estensione temporale delle prove di produzione riferite ai tre nuovi pozzi esplorativi oggetto del decreto dirigenziale n. 672 del 28/11/2012 della Regione Siciliana localizzati in C.da Buglia Sottana nel Comune di Ragusa proposto dalla società Irminio s.r.l., limitando l'estensione temporale ad un massimo di 24 mesi.

Il presente provvedimento, comprensivo del parere 2123 del 15/07/2016 e del parere n. 2228 del 05/12/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che ne

costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Irminio s.r.l., al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa) e al Comune di Ragusa.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo è disponibile sul sito web di questo Ministero (<http://www.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)